

## STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE”

### **Introduzione**

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro per le aree protette*” è prevista dall’art. 33, comma 1, della legge medesima: “*Il Ministro dell’ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali*”.

L’anno osservato e descritto nella presente relazione è l’anno 2013.

Finalità e ambito della legge è “*l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*”.

### **Sintesi dello stato normativo**

Nel corso dell’anno 2013 sono intervenute le seguenti disposizioni di legge a modifica ed integrazione della legge quadro sulle aree protette:

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 “*Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013 n. 148);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 116 che ha previsto “*In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti: «ee-quinqies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo*”.

### **1.Elenco Ufficiale delle aree protette**

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall’art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281).  
Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;
- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

## **2. I parchi nazionali**

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

## **2.1. Istituzioni**

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), - e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel corso del 2013 è continuata l'attività per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001. Il termine per la conclusione in via ordinaria del procedimento art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 - *"In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario."* - nel corso dell'anno 2012, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stato differito al 31 dicembre 2012.

Detto termine, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 394, della legge di stabilità 2013, con DPCM del 26 luglio 2013, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Ciò alla luce dei positivi esiti del tavolo tecnico avviato con la Regione Abruzzo (giugno 2013) che ha consentito di pervenire ad una prima proposta concreta di perimetrazione del Parco; proposta questa ancora in fase di ulteriore definizione in sede locale prima della formale presentazione al Ministero.

## **2.2. Strumenti di gestione e programmazione**

### Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni e nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale

(comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "*per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette*".

All'anno 2013 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Per quanto riguarda, il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione è attualmente in corso il suo aggiornamento.

In 2 casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 8 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, mentre il Piano del Circeo, approvato dal Consiglio Direttivo, è in attesa del parere della Comunità del Parco.

Infine, 2 Enti Parco sono tuttora nella fase della redazione: Arcipelago de La Maddalena e Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Piano delle Cinque Terre, è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, l'approvazione del Piano compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere della Conferenza Unificata, secondo quanto stabilito

dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h).

Il Consorzio del Parco ha adottato gli elaborati di Piano nel 2008 e li ha trasmessi nel 2009 al Ministero che ha avviato l'istruttoria tecnica e richiesto al Consorzio di integrare il Piano per quanto riguarda le misure di conservazione per la gestione dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio protetto. Nel corso dell'anno 2013 non vi sono stati ulteriori sviluppo rispetto a quanto comunicato dal consorzio di gestione nel 2012, ovvero le richieste integrazioni sono tuttora in fase di predisposizione.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Sul tema della pianificazione si evidenzia che la riforma della legge 394/91 in corso di esame al Parlamento prevede una serie di innovazioni sulla disciplina di riparto delle competenze tra le Regioni e gli Enti Parco. Allo stato attuale si registrano criticità procedurali nei rapporti tra le Regioni e gli Enti Parco ai fini dell'adozione e dell'approvazione dei Piani del Parco.

#### Regolamenti

Nel 2013 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei PN dell'Aspromonte, della Maiella e dell'Asinara. In particolare.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Aspromonte, il nuovo testo finale redatto sulla base dell'istruttoria di revisione e aggiornamento, svolta di concerto con l'Ente Parco, conseguente al parere del Consiglio di Stato acquisito in data 01.08.12, e trasmesso in data 21.12.12 all'Ente Parco, ha ottenuto il parere conclusivo favorevole dello stesso Ente con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 4 febbraio 2013, dopo aver acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco espresso con deliberazione n. 1 del 2 febbraio 2013.

In data 13 febbraio 2013 lo schema di Regolamento è stato trasmesso alla Regione Calabria richiedendo nuovamente l'intesa, già a suo tempo espressa sul testo poi osservato dal Consiglio di Stato.

In data 22.05.13 la Regione Calabria ha comunicato di aver sottoposto il documento all'esame del Comitato regionale tecnico scientifico per le aree protette, il cui parere risulta propedeutico all'intesa della Giunta. Nessun ulteriore riscontro pervenuto entro l'anno.

Per quanto riguarda il Regolamento della Maiella, l'Ente Parco, in esito agli incontri istruttori svolti, ha redatto e trasmesso una nuova bozza in data 27.02.13.

Su tale bozza è stata svolta l'istruttoria conclusiva, rivisitando complessivamente il testo che, così aggiornato, in data 9 agosto 2013 è stato trasmesso all'Ente Parco per l'adozione definitiva, propedeutica alla definizione dell'iter con l'acquisizione dell'intesa regionale e del parere degli enti locali e del parere del consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Asinara, l'Ente Parco, a seguito degli incontri istruttori e delle interlocuzioni avuti, nel marzo 2013 ne ha redatto e trasmesso una nuova bozza.

Tale bozza è stata oggetto dell'istruttoria tecnica congiunta che ha condotto alla definizione dello schema conclusivo del Regolamento, trasmesso quindi all'Ente Parco in data 09.08.13 per le valutazioni finali e l'adozione.

L'Ente Parco ha adottato il nuovo testo regolamentare con atto di disposizione urgente del Presidente n. 11 del 09.10.13, inoltrandolo in data 15.10.13 alla Comunità del Parco per il parere previsto dalla legge n. 394/91.

Trascorsi i termini di cui alla legge n. 241/90 e ss. mm. ii., il richiesto parere della Comunità del Parco intendendosi dunque acquisito favorevolmente, in data 20 dicembre 2013 lo schema di Regolamento è stato sottoposto alla Regione Sardegna e agli enti locali per l'acquisizione dell'intesa e dei pareri previsti dalla legge n. 394/91, propedeutici alla richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Tali attività istruttorie sono state svolte tenendo conto dell'obiettivo di integrazione negli strumenti di gestione dei PN delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, al fine di una semplificazione procedurale e di un rafforzamento dell'efficacia gestionale del territorio protetto.

### **2.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine**

#### Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;

- il Collegio dei revisori dei conti;

- la Comunità del parco .

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

#### Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2013 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali dell'Aspromonte, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini e del Circeo. e avviate le istruttorie relative alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali d'Abruzzo Lazio e Molise e del Vesuvio.

#### Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco<sup>1</sup>.

Nel 2013 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco del Circeo, dell'Aspromonte, dei Monti Sibillini e delle Foreste Casentinesi (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

#### Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui

---

<sup>1</sup> I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Di conseguenza, sono state richieste le designazioni dei componenti da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ISPRA, delle Comunità del Parco e delle Associazioni.

L'articolo 2, ha previsto, invece, una diversa procedura per il riordino del Parco del Gran Paradiso e del Parco dello Stelvio disponendo la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate da raggiungersi entro il termine di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

Per il riordino del Parco del Gran Paradiso, sono state avviate le interlocuzioni con le amministrazioni interessate.

Per il Parco dello Stelvio è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio contenuta nelle proposte di modifica della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 recante "Norme per costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Successivamente, alla luce delle disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 515, ha stabilito il termine del 30 giugno 2014 per la definizione degli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, tra l'altro, al parco dello Stelvio per le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata seguita la procedura in atto per la riforma del Parco contenuta nello Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Trentino-Alto Adige recante modifica al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di delega di funzioni amministrative statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.

Sulla tematica si evidenzia che i procedimenti di nomina a seguito del riordino sono in corso secondo quanto previsto dalla nuova disciplina e che si registrano una serie di problematiche legate alle designazioni.

#### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

Fa eccezione il Collegio del Parco Nazionale dello Stelvio che, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 26.11.1993, è composto da: un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze che lo presiede, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno della Regione Lombardia e uno ciascuno per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è nominato dal Ministro dell'ambiente. Nel 2013 si è provveduto a tale nomina.

#### Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dell'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2013 è stato nominato il Direttore del Parco dell'Arcipelago di La Maddalena.

Al riguardo, si evidenzia che nella legge di riforma della legge 394/91 è previsto un nuovo procedimento di nomina.

#### **2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco**

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco *“adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi”*. Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal *“Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici”* di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *“La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale”*.

Le dotazioni organiche approvate nella prima fase di attivazione degli Enti sono state determinate tenendo conto essenzialmente della estensione territoriale. Gli Enti Parco avrebbero dovuto successivamente, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno, effettuare i rilevamenti dei carichi di lavoro e adeguare la dotazione organica alle oggettive esigenze organizzative per il perseguimento delle finalità di tutela ambientale e di promozione sociale previste dall'art.1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In realtà, le politiche di contenimento del costo del lavoro pubblico, perseguite dalle diverse disposizioni legislative a partire dall'anno 2003, hanno posto limiti all'assunzione di personale ed hanno più volte obbligato gli Enti Parco ad apportare significative riduzioni (35%) alle consistenze delle dotazioni organiche vigenti .

Da ultimo, il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, l'obbligo per gli Enti di procedere ad una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale.

Ai fini dell'attuazione di dette riduzioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva n. 10/2012, ha fornito indirizzi agli Enti e alle Amministrazioni vigilanti.

L'art. 2, comma 5, di detta legge ha previsto quale strumento giuridico per disporre le riduzioni in argomento l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalle soprarichiamate disposizioni di legge, si sono tenuti una serie di incontri con le Amministrazioni interessate finalizzati ad individuare un percorso condiviso volto alla salvaguardia delle posizioni soprannumerarie:

- 1.10.2012 - incontro tra le Amministrazioni centrali, convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al quale ha partecipato, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DPNM) per gli aspetti della *spending review* connessi alle dotazioni organiche degli Enti Parco;